

Alla Cortese attenzione del

CAM Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.

Via Caruscino 1

67051 Avezzano (AQ)

cam@pec.cam-spa.net

e p/c

ARERA Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Piazza Cavour 5 - 20121 - Milano

protocollo@pec.arera.it

Trasmissione via PEC (ovvero Raccomandata A/R)

Oggetto: Istanza di esenzione dalla tariffa di fognatura e/o depurazione, richiesta di cessazione/ricalcolo degli addebiti e rimborso delle somme indebitamente versate

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____

() il __/__/____, C.F. _____, residente in _____

() a _____ in qualità di

☐ intestatario/a dell'utenza (codice cliente _____ / numero utenza _____);

☐ utilizzatore/trice di fatto dell'utenza sopra indicata, pur in assenza di voltura, in quanto soggetto che attualmente utilizza la fornitura e sostiene i relativi oneri di pagamento (di seguito anche "utilizzatore di fatto")

codice cliente _____, numero utenza _____, matricola

contatore _____ ubicato in località in

_____ () a _____

RICHIAMATO

il Regolamento di utenza del servizio idrico integrato in particolare:

- l'art. 30 – disciplina economica con l'utenza, paragrafo 30.1 Tariffa per oneri di fognatura e depurazione, che si riporta *"Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuti derivanti dai fabbricati pubblici e privati, adibiti ad uso domestico o*

industriale, è dovuto da parte degli Utenti al CAM S.p.A. ... la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione e di fognatura è dovuta anche dagli utenti ubicati in zone servite da rete fognaria ancorché non allacciati alla stessa ..."

- l'art. 30.5 – richiesta di esenzione della tariffa di fognatura e depurazione che si riporta *"La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli Utenti nel caso in cui la fognatura sia provvista di impianti centralizzati di depurazione attivi (Sentenza 335/2008 della Corte Costituzionale).*

La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura è dovuta dagli Utenti nel caso in cui la zona sia servita da pubblica fognatura (come definita dall'art. 5.2 del presente Regolamento).

La richiesta di esenzione dal pagamento della quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e/o di depurazione ... dovrà essere presentata in carta semplice presso gli Uffici del CAM S.p.A. il quale provvederà all'invio della domanda di esonero presso l'EGAtO (ex Ente d'Ambito Marsicano)."

- si rileva che il richiamato art. 5.2 non risulta reperibile nel Regolamento in possesso dello scrivente; si chiede pertanto di volerlo trasmettere/indicare puntualmente (versione, data e link di pubblicazione) ai fini della corretta definizione della presente istanza

DICHIARA CHE

- ☐ l'immobile cui si riferisce la fornitura è ubicato in zona non servita dalla pubblica rete fognaria e/o da impianto di depurazione;
- ☐ l'immobile **non è** *"tecnicamente allacciabile"* in quanto l'allaccio alla pubblica fognatura si presenta particolarmente oneroso/antieconomico visto che la distanza tra l'immobile stesso e il punto più vicino dell'impianto ovvero la rete fognaria **risulta** collocata a monte dello stesso;
- ☐ l'immobile non è residenziale, né industriale, né commerciale, né assimilabile a nessuna delle categorie precedenti (rif. Tabella 2 dell'allegato A al d.P.R. 227/2011);
- ☐ l'immobile non è indicato tra quelli soggetti all'obbligo di allaccio previsto nelle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue approvato dalla Giunta Regionale, ovvero domestiche, assimilabili alle domestiche, urbane, industriali, assimilabili alle industriali;
- ☐ l'immobile è sprovvisto di impianti igienici sanitari;
- ☐ nell'immobile è impossibile alcun tipo di residenza e di domicilio, **in quando** sprovvisto di certificato di abitabilità**/agibilità**,

PERTANTO

Considerato che la fornitura è utilizzata per uso non domestico con finalità non produttive e/o commerciali e/o, comunque, senza produzione di acque reflue,

IN OSSEQUIO

alla Sentenza n. 7947 della Corte di Cassazione Civile, Sez III, del 20.04.2020, che si riporta parzialmente, *“In tema di trattamento delle acque e prestazione del servizio, va esclusa la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all’utente, stante l’assenza della controprestazione ... ribadendone la conformità alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 è tale da escludere la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all’utente, stante l’assenza della controprestazione; la Suprema Corte chiarisce inoltre che alla fattispecie sotto giudizio non può che assimilarsi il caso di un impianto di depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio per qualsivoglia motivo facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge.*

In sostanza, secondo il ragionamento fatto proprio dalla Corte costituzionale, a cui la sentenza in commento aderisce, la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, seppur determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova la propria fonte nel contratto di utenza, non già in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente; ne consegue che è da considerarsi irragionevole l’imposizione all’utente dell’obbligo del pagamento della quota, riferita alla componente della tariffa per la depurazione, anche in mancanza della controprestazione.

Da quanto precede deriva incontrovertibilmente che, per legge e per statuizione della Consulta, la tariffa di depurazione ha natura di corrispettivo ed è pacifico che la corrispettività coincida con la nozione di sinallagmaticità, la quale si sostanzia nel nesso di interdipendenza tra le prestazioni: in altre parole, il pagamento del corrispettivo trova la sua ragione fondante nel servizio di depurazione ricevuto.”

e alla Sentenza n. 1988 della Corte di Cassazione Civile Sez. II del 29.01.2020, che si riporta parzialmente *“Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, la tariffa del servizio idrico integrato, di cui alla L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 13 e ss., ha natura di corrispettivo di una prestazione complessa che trova fonte, per una quota determinata dalla legge, nel contratto di utenza: ne deriva che, a seguito della pronuncia n. 335 del 2008 della Corte Costituzionale (la quale ha dichiarato l'illegittimità della L. n. 36 del 1994, art. 14, comma 1, sia nel testo originario che in quello risultante dalle modificazioni apportate dalla L. n. 179 del 2002, art. 28), la quota afferente il servizio di depurazione non è dovuta nell'ipotesi di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della controprestazione (Cass., Sez. 5, n. 9500 del 18/04/2018; Cass., Sez. 3, n. 14042 del 04/06/2013); ne deriva ancora che, qualora l'utente abbia pagato indebitamente la quota afferente il servizio di depurazione delle acque, per non essere stato svolto il detto servizio, egli ha diritto alla ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c..*

Il diritto alla ripetizione dell'indebito è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale (cfr. Cass., Sez. 1, n. 24051 del 26/09/2019; Sez. 1, n. 27704 del 30/10/2018; Sez. 3, n. 7749 del 19/04/2016).

È vero – come sostiene il ricorrente – che i canoni dovuti al Comune dall'utente per il servizio di depurazione hanno carattere periodico, dovendosi pagare periodicamente anno per anno, e sono, pertanto, soggetti al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4; ma tale constatazione non rileva nella presente causa.

Infatti, oggetto della presente controversia non è il debito dell'utente verso il Comune, ma è il debito del Comune verso l'utente per il rimborso di quanto indebitamente percepito nel corso degli anni.

Tale obbligazione non ha carattere periodico, perché il Comune è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite in un'unica soluzione, e non a rate. Pertanto, il diritto dell'utente alla ripetizione dell'indebito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.

Ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: “Il diritto al rimborso di canoni periodici indebitamente versati, quali i canoni pagati per il servizio idrico integrato, non ha carattere periodico; esso, pertanto, non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, ma all'ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti”.

CHIEDE

- 1) l'accoglimento della presente istanza di esenzione, con conseguente cessazione e/o ricalcolo degli addebiti, relativamente alla quota riferita alla tariffa per:

☐ depurazione

☐ fognatura
- 2) la restituzione (rimborso) delle somme indebitamente versate per le medesime componenti tariffarie, entro i limiti di prescrizione, con riferimento ai pagamenti effettuati negli ultimi 10 anni;
- 3) l'aggiornamento della posizione contrattuale e della fatturazione, con evidenza in bolletta dell'eventuale accoglimento e delle componenti tariffarie eliminate o ricalcolate;
- 4) la comunicazione dell'esito in forma scritta (PEC), con indicazione puntuale dei presupposti tecnici e amministrativi posti a base della decisione e della quantificazione del rimborso dovuto.

Resto in attesa di gradito riscontro

_____, (___), lì _____

Firma
